

*Il Ministro delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
il Ministro della Transizione  
Ecologica  
e  
il Ministro della Salute*

**VISTO** il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «*Norme in materia ambientale*»;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*»;

**VISTO** il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

**CONSIDERATO** che, ai sensi all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

**VISTA** la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «*Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l'articolo 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'articolo 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che con l'articolo 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di Lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. c, della richiamata direttiva il Gruppo di Lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla “predisposizione, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge”;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.136 del 2013 il quale prevede anche “azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli Enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

**VISTA** la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

**VISTO** il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

**VISTA** la direttiva dei Ministri del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», recante «*Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge*»;

**VISTA** la relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014;

**VISTO** il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito «decreto del 12 febbraio 2015» con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

**VISTA** la relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

**VISTO** il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nella classe di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

**VISTO** il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 con il quale i Ministri hanno individuato ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, nonché modificato il decreto 11 marzo 2014;

**VISTA** la relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione del 2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette con riferimento ai seguenti siti:

- a) terreni indicati nell'Allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a;
- b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'Allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di Lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- c) particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'Allegato 13 al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario;
- d) terreni indicati negli Allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a;

**VISTO** il decreto interministeriale del 3 aprile 2017, di seguito «decreto del 3 aprile 2017» con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 2 settembre 2016, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 2.a e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

**VISTA** la direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017, di seguito «direttiva del 7 aprile 2017», recante «*Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013*»;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*», ed in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale «*Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6*»;

**VISTA** la relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro in data 2 agosto 2018, di seguito «relazione del 2 agosto 2018», recante la «*Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al Decreto interministeriale 11 marzo 2014 ed al Decreto 12 febbraio 2015 ricadenti nella cosiddetta Area Vasta Bortolotto - Sogeri*»;

**CONSIDERATO** che nella suddetta relazione sono state altresì individuate le eventuali correlazioni tra la qualità delle acque ad uso irriguo con riferimento tra l'altro alle possibili cause di inquinamento del suolo, in particolare è stato rilevato che le due discariche di Bortolotto – Sogeri determinano, in alcuni punti, fuoriuscite di percolato dagli invasi che si immettono nel canale di scolo delle acque meteoriche;

**RITENUTO** opportuno evidenziare che dall'istruttoria tecnica effettuata è emersa l'inidoneità all'impiego per scopi irrigui delle acque superficiali dei canali di drenaggio perimetrali alle discariche Bortolotto e So.GE.RI.;

**TENUTO CONTO** della portata normativa dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013 che consente di incidere esclusivamente sulla destinazione dei terreni;

**RICHIAMATI** a tal fine i divieti di cui agli articoli 103 “Scarichi sul suolo” e 192 “Divieto di abbandono” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**CONSIDERATO** che la relazione del 2 agosto 2018 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali , della transizione ecologica e della salute;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette,

con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

**RITENUTO** quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 2 agosto 2018;

## **ADOTTANO**

il presente decreto:

### **Articolo 1**

#### ***(Disposizioni in merito alla cosiddetta Area Vasta Bortolotto - Sogeri)***

1. Relativamente all'Area Vasta Bortolotto-Sogeri di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell'Allegato 2 al medesimo decreto, è adottata la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'Allegato 1 del presente decreto.
2. Nelle more del completamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza della discarica Sogeri, accertata dagli organi di controllo competenti, è interdetta alle attività agricole e al pascolamento una fascia di 20 metri a partire dal canale di raccolta del percolato, perimetrale alle discariche Sogeri e Bortolotto (area individuata nell'Allegato 3 al presente decreto - Cartografia n. 4 – buffer 20 m), a prescindere dalla classe di valutazione dei terreni che tale fascia intercetta.
3. Nei terreni individuati nelle Cartografie 1, 2 e 3 di cui all'allegato 2 al presente decreto è interdetta la coltivazione.

Roma,

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL MINISTRO DELLA SALUTE